

Interpello su accordi e licenziamenti

# Conciliazione sempre valida

DI DANIELE CIRIOLI

**I**l vizio di procedura nel licenziamento non invalida la conciliazione sindacale in cui il lavoratore ha rinunciato a impugnare lo stesso licenziamento. La rinuncia in altre parole mantiene efficacia, anche se il licenziamento sia avvenuto senza rispettare il rito Fornero (art. 7 della legge n. 604/1996 come modificato dalla legge n. 92/2012, la riforma Fornero). Lo precisa il ministero del lavoro nel primo interpello di quest'anno.

**Conciliazione e licenziamento.** Il ministero è chiamato a rispondere a un quesito con cui la Confindustria ha chiesto chiarimenti in merito alla validità di una conciliazione conclusa in sede sindacale, nella quale il lavoratore rinuncia al diritto a impugnare il licenziamento, anche nell'ipotesi in cui lo stesso licenziamento sia stato effettuato senza rispettare la procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 604/1966. Tale procedura, introdotta dalla riforma Fornero per i licenziamenti economici, contempla proprio un tentativo di conciliazione quale atto propeudico a quello risolutivo

del rapporto di lavoro, prescrivendone il relativo iter di adempimenti e di tempistica.

**I chiarimenti.** In via di principio il ministero afferma che l'introduzione del tentativo di conciliazione all'interno dell'iter procedurale del licenziamento lascia inalterati disciplina ed effetti dell'art. 2113 del codice civile. Articolo che dispone l'invalidità di rinunce e transazioni in materia di lavoro, salvo che nella specifica ipotesi in cui concernano diritti disponibili del lavoratore tra i quali vi rientra anche quello dell'impugnazione del licenziamento.

In conclusione il ministero ritiene che le due procedure, il rito di licenziamento e la conciliazione, benché accostati nel rito Fornero, (erano e) sono indipendenti l'uno dall'altro, con la sola (e unica) limitazione che la seconda è atto necessario per il licenziamento secondo il rito Fornero. Pertanto ai fini della validità del licenziamento occorre esperire il tentativo di conciliazione, ma un eventuale vizio procedimentale nell'effettuazione del licenziamento non inficia la validità di una conciliazione la quale resta pienamente efficace e valida.

